



COMUNE DI PADRIA

Provincia di Sassari

Piazza del Comune n. 1 - 07015 Padria Tel. 079807018 – fax 079807323

IMU IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA

Si informa che:

Vista la **legge 27 dicembre 2019, n. 160** (legge di bilancio 2020), il Regolamento Comunale approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 11 del 19/05/2020 e la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 36 del 31/12/2020 di approvazione delle aliquote IMU per l'anno 2021

ENTRO IL 16 DICEMBRE

deve essere effettuato il versamento della rata a SALDO IMU dovuta per l'anno d'imposta corrente.

Il Comune è **sogetto attivo** della nuova IMU e, dunque, ente impositore in relazione all'imposta ai sensi dell'art. 1, comma 742.

Sono soggetti passivi IMU il proprietario di immobili, inclusi i terreni e le aree edificabili, a qualsiasi uso destinati, ivi compresi quelli strumentali o alla cui produzione o scambio è diretta l'attività dell'impresa, ovvero il titolare di diritto reale di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi, superficie sugli stessi.

Sono esclusi dal pagamento:

- le **abitazioni principali** e **pertinenze** della stessa (nella misura massima di una per ciascuna categoria C2, C6 e C7), ad eccezione delle abitazioni classificate nelle categorie A/1, A/8 e A/9;
- i **terreni agricoli** situati nel Comune di Padria, ai sensi dell'art. 1, comma 758, lett. d), della legge 27 dicembre 2019, n. 160, in quanto ricadenti in aree montane o di collina delimitati sulla base della Circolare del Ministero e delle finanze n. 9 del 14 giugno 1993.

Per l'unità immobiliare concessa dal soggetto passivo in comodato ai parenti in linea retta di primo grado che la utilizzano come abitazione principale è prevista la riduzione del 50% della base imponibile, qualora sussistano le altre condizioni previste dall'art. 1, comma 747, lett. c), della legge 27 dicembre 2019, n. 160.

La suddetta agevolazione IMU per le case concesse in comodato d'uso gratuito ai parenti in linea retta di primo grado si estende, in caso di morte del comodatario, ai coniuge di quest'ultimo, ma solo se sono presenti figli minori.

ALIQUOTE E RATE DI VERSAMENTO

Il pagamento IMU dovrà essere effettuato in **2 rate**: la prima rata, 50%, in acconto, entro il **16 giugno**, la seconda rata, a saldo, entro il **16 dicembre**.

Il contribuente dovrà provvedere in autoliquidazione.

Se la scadenza cade in un giorno festivo, il termine di versamento è da intendersi prorogato al primo giorno lavorativo successivo.

Si ricorda che il comma 738 dell'art. 1 della legge n. 160 del 2019 ha abilitato, a decorrere dall'anno 2020, l'imposta unica comunale di cui all'art. 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, **con contestuale eliminazione del tributo per i servizi indivisibili TASI**, di cui era una componente, ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa sui rifiuti (TARI). L'imposta municipale propria (IMU) è disciplinata dalle disposizioni di cui ai commi da 739 a 783 dell'art. 1 della legge n. 160/2019. **Pertanto nulla deve essere versato a titolo di TASI.**

Di seguito sono elencate tutte le **aliquote previste per il tributo IMU** suddivise per categoria catastale **per l'anno 2021**, approvate con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 36 del 31/12/2020:

TIPOLOGIA IMMOBILI	ALIQUOTE E DETRAZIONI
Abitazioni principali cat. A1, A8, A9 e relative pertinenze	0,5%
Detrazione per abitazione principale cat. A1, A8, A9 e relative pertinenze	€ 200,00
Fabbricati rurali strumentali all'attività agricola	0 (zero)
Unità immobiliari cat. A/3, A/4 e A/5 non adibite ad abitazione principale	0,82%
Aree fabbricabili	0,86%
Immobili cat. C/1	0,72%
Immobili cat. A/10	0,76%
Immobili cat. C/03	0,61%
Abitazioni cat. A/2, A/3 e A/4 di proprietà di cittadini italiani residenti all'estero (AIRE) di età superiore a 65 anni	0 (zero)
Fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati	0,1%
Immobili diversi da quelli di cui ai punti precedenti	0,86%

AGEVOLAZIONI PER EMERGENZA COVID-19

Esenzione della prima rata IMU 2021 per gli immobili adibiti ad attività di tipo turistico o di intrattenimento, secondo le regole già applicate nel 2020. L'articolo 1, comma 599, della legge di bilancio 2021 (legge 178/2020) conferma, seppure in parte, la disciplina di favore dettata dalla normativa emergenziale in materia di IMU. A questa, si aggiunge l'esenzione già disposta dall'articolo 78 del DL 104/2020, per gli anni 2021 e 2022, con riferimento alle **unità destinate a cinema e teatri**.

La legge di Bilancio 2021 ha stabilito **l'esonero dal pagamento della prima rata con riferimento alle seguenti fattispecie:**

- immobili adibiti a stabilimenti balneari marittimi, lacuali e fluviali, nonché immobili degli stabilimenti termali;
- immobili rientranti nella categoria catastale D/2 (alberghi e pensioni) e relative pertinenze, immobili degli agriturismo, dei villaggi turistici, degli ostelli della gioventù, dei rifugi di montagna, delle colonie marine e montane, degli affittacamere per brevi soggiorni, delle case e appartamenti per vacanze, dei bed and breakfast, dei residence e dei campeggi;
- immobili rientranti nella categoria catastale D in uso da parte di imprese esercenti attività di allestimenti di strutture espositive nell'ambito di eventi fieristici o manifestazioni;
- immobili destinati a discoteche, sale da ballo, night club e simili.

Con eccezione degli immobili di cui alle lettere a) e c), per tutte le altre ipotesi l'esonero deve rispettare la regola secondo cui il gestore deve coincidere con il soggetto passivo del tributo.

Ai sensi dell'art. 78 del D.L. 104/2020 l'IMU non è dovuta per gli anni 2021 e 2022 per gli immobili rientranti nella categoria catastale D/3 destinati a spettacoli cinematografici, teatri e sale per concerti e spettacoli, a condizione che i relativi proprietari siano anche gestori delle attività ivi esercitate.

Il D.L. "Sostegni" ha esentato dal pagamento della prima rata dell'IMU 2021 i soggetti destinatari del contributo a fondo perduto disposto dal medesimo provvedimento, cioè i **soggetti passivi titolari di partita IVA che svolgono attività d'impresa, arte o professione o producono reddito agrario, con alcune eccezioni e a specifiche condizioni, in termini di limiti di reddito, ricavi o compensi, valevoli per accedere al contributo.**

Nello specifico, **l'esenzione si applica solo agli immobili nei quali i soggetti passivi esercitano le attività di cui siano anche gestori e a condizione che i ricavi medi mensili del 2020 siano inferiori almeno del 30% rispetto ai ricavi medi mensili registrati nel 2019.**

PENSIONATI ESTERO

Dal 2021, con la **Legge di bilancio 30 dicembre 2020, n. 178, comma 48**, il Legislatore ha previsto per la nuova IMU, la **riduzione del 50%** per una sola unità immobiliare a uso abitativo, non locata o data in comodato d'uso, posseduta in Italia a titolo di proprietà o usufrutto da soggetti non residenti nel territorio dello Stato che siano titolari di pensione maturata in regime di convenzione internazionale con l'Italia, residenti in uno Stato di assicurazione diverso dall'Italia.

Con deliberazione del Consiglio Comunale n. 36 del 31/12/2020 si è deliberato di azzerare l'aliquota **per il 2021, esclusivamente** per la sola Abitazione non locata o data in comodato d'uso, cat. A/2, A/3 e A/4, di proprietà di cittadini italiani residenti all'estero (AIRE), titolari di pensione, di età superiore a 65 anni.

CODICI PER IL VERSAMENTO

CODICE CATASTALE DEL COMUNE G225

CODICI IMU PER IL VERSAMENTO DELL'IMPOSTA CON F24 ED F24 SEMPLIFICATO:

DESCRIZIONE	CODICE TRIBUTO	
	COMUNE	STATO
IMU - imposta municipale propria su abitazione principale e relative pertinenze	3912	-
IMU - imposta municipale propria relativa ai terreni	3914	
IMU - imposta municipale propria per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D - STATO		3925
IMU - imposta municipale propria per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D - INCREMENTO COMUNE	3930	
IMU - imposta municipale propria per le aree fabbricabili	3916	
IMU - imposta municipale propria per gli altri fabbricati	3918	

L'ufficio Tributi, nella persona della dott.ssa Mendy Cherchi, è a disposizione per ogni ulteriore informazione il lunedì, il mercoledì ed il venerdì: **telefono** 079 807018, interno 5, **e-mail** tributi@comune.padria.ss.it, **pec** protocollo@pec.comune.padria.ss.it

Dalla residenza comunale, 12 novembre 2021



Il Responsabile del Servizio
Dott.ssa Mariangela Arca